II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 30 novembre 1990**

**che modifica la decisione 89/196/CEE, Euratom, CECA che fissa talune modalità relative al declassamento di documenti coperti dal segreto professionale o aziendale**

(90/631/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica [1], in particolare l'articolo 9,

vista la decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, concernente l'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che in conformità della regolamentazione relativa all'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità, i documenti e atti che erano coperti dal segreto professionale o aziendale possono essere resi accessibili al pubblico solo se la persona o l'azienda interessata non vi si oppone ; che, a tale scopo, la Commissione deve annunciare la propria intenzione di rendere accessibili al pubblico i documenti e atti ;

considerando che, con l'apertura degli archivi della Comunità economica europea, il numero di documenti che potranno essere oggetto di una procedura di declassamento aumenterà notevolmente ;

considerando che l'informazione preliminare delle persone o aziende interessate è molto difficile, particolarmente in caso di cambiamento di indirizzo o di successione di diritto ;

considerando che per garantire l'efficacia della procedura di apertura degli archivi storici delle Comunità giova prevedere che la Commissione possa informare le persone e aziende interessate mediante comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,*

DECIDE :

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione 89/196/CEE, Euratom, CECA della Commissione [3] è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 o dell'articolo 4 della decisione n. 359/83/CECA, la Commissione informa, mediante una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale, le persone o le imprese interessate che intende rendere accessibile al pubblico un documento o atto coperto dal segreto professionale o aziendale, invitandole a comunicare eventuali obiezioni entro il termine di 8 settimane.

Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato, il documento o l'atto viene reso accessibile al pubblico. »

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 30 novembre 1990.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1990.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jacques DELORS

---

[1] GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 43 del 15. 2. 1983, pag. 14.
[3] GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 52.